

Numero della proposta

56

26

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 8. Maggio 1867.
dal Ministro *di Grazia e Giustizia*

OGGETTO

Relatore *Righi*

Approvata nella tornata del 28. Giugno 1867.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro di grazia, giustizia e culti

(TECCHIO)

nella tornata dell'8 maggio 1867

Estensione alle provincie di Venezia e di Mantova della legge sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni.

SIGNORI! — Ho l'onore di presentarvi un progetto di legge, col quale viene estesa alle provincie di Mantova e della Venezia la legge del 24 gennaio 1864, n° 1636, sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, delle decime e di altre prestazioni dovute ai corpi morali.

Lo scopo dell'anzidetta legge fu duplice: promuovere la libertà delle terre e il credito dello Stato. Mi parve pertanto, non solo opportuno, ma necessario di estendere senza indugio il beneficio che ne deriva alle nuove provincie del regno.

Che le disposizioni contenute in essa legge valgano a raggiungere i fini proposti, che esse siano contemplate al supremo principio della giustizia, è dall'una parte chiarito dall'esposizione dei motivi e dalle dotte discussioni che hanno preceduto nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento l'approvazione dell'accennata legge, e viene d'altra parte comprovato dalla pratica applicazione della legge medesima.

Mi limito quindi a pregarvi di voler prendere ad esame il presente progetto con quella sollecitudine che è richiesta dall'importanza e dall'urgenza del provvedimento.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Articolo unico.

La legge del 24 gennaio 1864, n° 1636, sull'affranca-
mento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed
altre prestazioni dovute ai corpi morali, è estesa alle
province della Venezia e di Mantova.

Commissione
Chelapone. Progetto di legge n. 56, estensione alle Province
destate della legge n. 64, Gen. 1864.

Angeli, Cazzopani, Bolognini, Corbelli, Coste, Allippi, Maffei,
Severini, Garibaldi.

Signori la vostra Commissione nel corso dell'anno a diresse
occupare l'onorevole incarico affidatole e in
virtù del deliberato preside di Annibali e con
siderare il progetto di legge presentato dal ministro
Guardasigilli per l'estensione alle Province
di Demetria e di Umbria della legge n. 64, Gen.
1864 n. 1636 sull'affermamento dei canoni
suffraganei, locali, e dei decime e della prez
zazione, esclusivamente nell'indole sua
affermata di semplice tributabilità, cioè di una
legge ad una Provincia nuovamente aggrega
ta ^{al Regno} fatta estensione da quella di decidere che
potete in noi autorizzare la legge stessa da esten
dersi nei riguardi dell'abolizione e dell'istitu
zione perfezionamento.

Se nonché la Commissione nel corso speciale non fosse
a meno di riconoscerla e sotto più che autorizzata
a proporre una parziale modificazione alla legge
da estendersi, e ad fatta considerazione alle circo
stanze particolarissime in cui versava le Province
destate di fronte all'ultimo capoverso dell'art.
6 della legge n. 64, Gen. 1864, specialità di condi
zioni e sotto che affondava non potesse senza
prejudizi rinviare in linea di fatto ~~provvisoriamente~~
~~provvisoriamente~~ l'estesa ~~provvisoriamente~~ ~~provvisoriamente~~

il G. D. Sivettari, ora
~~regio~~
~~reale~~ ~~tribunale~~ ~~tribunale~~
~~di~~ ~~San~~ ~~Vittorio~~ ~~di~~

regolamento

Di fatti il 55 b. nell'ultimo suo articolo
stabilisce che = ove non fosse determinata
in modo fisso la quantità della grana
zone in natura, sarà stabilita corrispon-
dentemente alla quantità media di grano
pagata nell'ultimo decennio.

Al cospetto di una tale disposizione ^{di legge} la vostra
Commissione ~~si~~ ~~face~~ ~~non~~ ~~può~~ ~~a~~ ~~conside-~~
rare come nelle Province Venete di cui
nabem presiede esclusivamente agricole,
& ^(in specie) ~~dirte~~ ~~valla~~ ~~coltivazione~~ ~~della~~ ~~vite~~ ~~e~~ ~~del~~
gello, l'ordine e l'atopia all'ora in
questi cultivi dodici anni annullate o
non minimo ogni prodotto di tale natura
dov'è considerare peraltro mentre a ciò
come la donna nelle Province Venete
probabile essere determinata nei rapporti
di quantità, in modo fisso, ^{come avviene generalmente nelle altre Province d'Italia} ovvero, all'in-
vece il suo primitivo carattere consistere
nel carattere di ~~una~~ proporzionalità alla
produzione in natura. ^(di fronte al c. 1. art. 6.)
Questi due elementi rispondono a rendere deci-
damente all'ora il diritto del dislocare, in
quanto che la corrispondenza annua dei
redimere, o fermare all'art. 6 della legge
del 4. Gen: 1864 verrebbe a risultare
in rapporto ad una produzione nella

Se però la media della produzione risultante dall'ultimo ventennio, apparve in oggi alla vostra Commissione il dato più opportuno per calcolare l'importo del valore capitale da ridimersi, si considerò in pari tempo che l'accurata riabilitazione della vite autorizza a ritenere per fermo che nei brevi anni non abbia ad esservi più alcun motivo perche si abbia ad insistere nella modificazione proposta all'ultimo capoverso dell'art. 1.º della legge, in vece, non avrebbe più una sufficiente ragione di esistere in allora fosse trovata un decennio, durante il quale i prodotti agricoli per lo innanzi eccezionalmente menchevoli o nulli avessero rigreso un normale andamento.

Egli fu appunto sotto un tale riguardo che la modificazione proposta sarebbe resa obbligatoria limitatamente soltanto al periodo di cinque anni a contare dal giorno della pubblicazione della presente legge, trascorso il quale periodo di tempo la legge 24. Gen. 1864 riguarderebbe integralmente il vigore suo primitivo.

Da vostra Commissione, o Signori, nell'atto che rinnovava l'irrevocabilità della modificazione proposta all'art. 6.º considerò in pari tempo che i motivi che a ciò la consigliavano nella applicazione alle Province Venete e di Mantova della legge 24. Gen. 1864, militavano, comunque fosse in proporzioni minori, ai riguardi esteriori delle altre Province d'Italia; — e fu in forza di tale considerazione, e per rendere uniforme quanto più possibile in tutto il Regno la legislazione, che la proposta modificazione all'art. 6.º della legge 24. Gen. 1864 viene proposta ai riguardi pure di tutte le altre Province del Regno. —

Proseguo del nome Giuseppe. — (1)

La vostra Commissione avrebbe pure desiderato venire tolta esplicitamente una possibilità per giunta di fructi liberi quale potrebbe esser quella che risulta dal delitto dello stesso art. 6.º della legge nel paragrafo suo suo capoverso la dove si esprime: «Le produzioni annue grandi non possono essere in denaro, ma in generi si possono offrire con buona rendita in natura, e questa corrisponda alla loro necessità di esse derivata dal prezzo di cui decennio trascorso la mercanzia del luogo è etc.». — Egli è agevole intendere che non si vuole stabilire quale decennio della mercanzia per finire il prezzo mercanzia, e che il quale debba reggere la capitalizzazione, vi potrebbe essere tolta per l'altro, e che il diritto è che si deve ridimere l'annua convenzione, e che meno dei quali si potrebbe naturalmente indicare, di fronte alla generalità dell'espressione di legge, a ricorrere a quel decennio che meglio può essere profittevole al proprio particolare interesse, e la Commissione preferirebbe ritornare ad essa oggi non ritenere sufficiente a soffrire ogni arbitrarietà di interpretazione e di delitto. E l'occasione della presente che per decennio di cui parla il paragrafo capoverso

V. man

dell'art. 6. due intendere, come è ben
 naturale l'ultimo dicendosi. ed interamente
 all'opinione in cui vuol compiersi la riduzione dell'originario contributo
 A temere ancora di diligenza avrebbe che non
 si riteneva necessario d'aggiungere dichiarare
 fisco gallese all'art. 16. ingerebbe
 non potrebbe ragionevolmente pagare il
 dollaro da le esenzioni delle terre di
 cui parla l'articolo stesso, debbono essere
 in pieno vigore dovute in corso di
 debito del giorno in cui la legge 24. di
 febbrajo 1864 venne emanata ed ora
 ora in vigore nelle provincie denote.
^{effettivamente} ^{quindi} conformemente alla natura delle
 cose che contemporaneamente alla promulga-
 zione ed attuazione delle nuove provincie
 della legge 24. genn. 1864 ^{avvenne per} la pubblicazione
 del Regolamento relativo al 31. Marzo 1864
 con quelle modificazioni soltanto che la spe-
 cialità delle circostanze potesse rendere
 indispensabile necessitate. —

Progetto di legge

Dell'on. Em. etc.

articolo I

La legge del 24. genn. 1864 art. 16 36, nell'affrancamento
 dei canoni enfiteutici, livelli, canoni, decime ed
 altre prestazioni dovute ai corpi morali e
 estesa alle provincie della Sicilia e di Calabria
 sia colla modificazione di cui il seguente art. 2
 che recando: —

II

all' art. 6. della legge n. 4. Genn. 1864 viene
sostituito il seguente

Le vendite da adarsi a norma dell' articolo
1 e 3. sarà eguale alla produzione annua
che il Dominio o lo stabilimento
di mansueta terra nell'offerta puoà di cingere
al momento dell' affrancazione.

Nei casi nei quali la proprietà e i frutti degli allora terreni riservati al Dominio, la vendita
da adarsi sarà aumentata di quote corrispondente al reddito delle piante da stabilirsi,
mediante proporzione.

Le produzioni annue quando non ^{si trovano} in denaro ma in generi, si potranno
affrancare colla comune di banca vendita iscritta, giunta corrispondente alla stessa proporzione
annua di esse, decurtata del profitto di esse decurtato secondo la mortalità del luogo
di pagamento o del mercato più vicino.

Ove non fosse determinata in modo fisso la quantità della produzione in natura
sarà stabilita corrispondentemente alla quantità media pagata nell'ultimo vecentennio.

III

L' art. II della presente legge avrà vigore soltanto
per anni cinque a datare dalla sua promulgazione,
tranne i quali la legge n. 4. Genn. 1864
e precisamente l' art. 6. della stessa riprenderanno
interamente il primitivo loro vigore.

IV

Le arti II e III della presente legge avranno
vigore individualmente per tutte le provincie
del Regno.

Regio ~~Chambre~~

At
ala
tra

N.º 16 A

Trata del 22. Junio 1867.

Lari

Signori

Ho l'onore di presentarvi un progetto di Legge, col quale viene estesa alle Provincie di Mantova e della Venezia la Legge Del 24 Gennaio 1864 N° 1056, sull'affrancamento dei canoni confitecchi, livelli, censi, Delle Decime e di altre prestazioni dovute ai Corpi Morali.

Lo scopo dell'anzidetta Legge fu Duplice: promuovere la libertà delle terre e il credito dello Stato. Nei parve pertanto, non solo opportuno ma necessario di estendere senza indugio il beneficio che ne deriva alle nuove provincie del Regno.

Che le disposizioni contenute in essa Legge

valgano a raggiungere i
fui proposti, che esse
siano contemporanei al su-
permo principio della
giustizia, e' dall'una parte
chiarito dall'esposizione
dei motivi e dalle dotte
discussioni che hanno pre-
ceduto nell'uno e nell'al-
tro ramo del Parlamento
l'approvazione della accen-
nata legge, e viene dall'altra
parte comprovato dalla giu-
stica applicazione della
legge medesima.

Vi invito quindi a
pregarvi di voler prendere
ad esame il presente pro-
getto con quella sollecitudine
che e' richiesta dall'impor-
tanza e dall'urgenza del
provvedimento.

Progetto di Legge

Articolo Unico

La legge del 24 Gennaio 1861, n. 1636,
sull'affrancamento dei canoni enfiteutici,
livelli, censi, decime ed altre prestazioni
dovute ai corpi morali, è estesa alle
provincie ~~di Mantova~~ della Venezia
e di Mantova.

M. G. B.

Progetto di legge presentato alla Camera
dal Ministro di Grazia Giustizia e Cultura
(Secchio)

Tornata del 18 Maggio 1967.

Attenzione alle Province di Venezia e di Mantova
della legge sull'affermamento di canoni
esistenti, livelli, cenzi, decime, ed altre
previdenze.

Maldini

67

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 56-A

*Con prefazione
di restituzione*

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**RIGHI, CAMUZZONI, LAMPERTICO, GORETTI, CORTESE,
ALIPPI, MALDINI, SERAFINI, GONZALES**

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e
giustizia e dei culti

nella tornata dell'8 maggio 1867

**Estensione alle provincie di Venezia e di Mantova della
legge sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli,
censi, decime ed altre prestazioni.**

Tornata del 22 giugno 1867

SIGNORI! — La vostra Commissione, nel porsi dapprima a disimpegnare l'onorevole incarico affidatole, erasi informata al deliberato proposito di limitarsi a considerare il progetto di legge presentato dal ministro guardasigilli per l'estensione alle provincie di Venezia e di Mantova della legge 24 gennaio 1864, numero 1636, sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni, esclusivamente nell'indole sua apparente di semplice estensibilità, cioè, di una legge ad una provincia nuovamente aggiuntasi al regno; fatta astrazione da qualsiasi desiderio che potesse in noi autorizzare la legge stessa da estendersi nei riguardi dell'ulteriore e definitivo suo perfezionamento. Senonchè la Commissione nel caso speciale non potè a meno di riconoscersi costretta, più che autorizzata, a proporre una parziale modificazione alla legge da estendersi, e ciò fatta considerazione alle circostanze particolarissime in cui versano le provincie venete di fronte all'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 24 gen-

naio 1864, specialità di condizioni cotesta che, affrontata senza opportuni temperamenti, riuscirebbe in linea di fatto lesiva pressochè totalmente del diritto dei direttari.

Infatti l'articolo 6 nell'ultimo suo allinea stabilisce che *Ove non fosse determinata in modo fisso la quantità della prestazione in natura, sarà stabilita corrispondentemente alla quantità media stata pagata nell'ultimo decennio.*

Al cospetto di una tale disposizione di legge la vostra Commissione si fece a considerare come nelle provincie venete di loro natura pressochè esclusivamente agricole e dedite in ispecialità alla coltivazione della vite e del gelso, l'*oidium* e l'atrofia, abbiano in questi ultimi dodici anni annullato o reso minimo ogni prodotto di tale natura; dovè considerare analogamente a ciò, come la decima nelle provincie venete piuttostochè essere determinata, nei riguardi di quantità, in modo fisso, come avviene generalmente nelle altre provincie d'Italia, conservi essa invece il suo primitivo con-naturale carattere di proporzionalità alla produzione in natura.

Questi due elementi di fronte al citato articolo 6, varrebbero a rendere decisamente illusorio il diritto del direttario, inquantochè la corrisponsione annua da redimersi, ai termini dell'articolo 6 della legge 24 gennaio 1864 verrebbe a capitalizzarsi in rapporto ad una produzione nulla od eccezionalmente deficiente, e quindi in rapporto ad un valore che avremmo la certezza essere di lunga mano inferiore al vero.

Non potè a meno quindi la vostra Commissione, o signori, di riconoscere la indeclinabile necessità di addivenire sotto tale riguardo ad un temperamento che, nell'atto serbava integro lo spirito della legge da estendersi, ne togliesse in pari tempo o ne temperasse almeno i possibili assurdi risultamenti di cui potrebbe essere tristamente feconda nelle provincie venete, attese le condizioni loro specialissime e che vi abbiamo sopra accennate.

Col sostituire, quale periodo di commisurazione della quantità media della prestazione redimibile, l'ultimo ventennio al decennio di cui la legge da estendersi, parve alla vostra Commissione di servire nel modo più delicato che per lei si potesse alla giustizia ed alla realtà prevedibili delle cose. Ed in vero, nell'ultimo ventennio possiamo calcolare siano compresi i due tanto diversi periodi, quello normale ed abbondante prima dell'*oidium* e dell'atrofia, quello sterile e nullo in cui questi tristi parziali fattori delle nostre presenti strettezze ci tiranneggiarono.

La media risultante da queste due fasi contrarie di produzione agricola ci apparve come la più giusta, come quella che più sarà per avvicinarsi alla produzione del primo e nuovo periodo di rigenerazione raggiunta già per la vite dall'applicazione dello zolfo, e sperabile pel baco coll'introduzione del seme giapponese.

Se però la media della produzione risultante dall'ultimo ventennio, apparve in oggi alla vostra Commissione il dato più opportuno per calcolare l'importo del valore capitale da redimersi, si considerò in pari tempo che l'accennata riabilitazione della vite autorizza a ritenere per fermo che fra brevi anni non abbia ad esservi più alcun motivo perchè si abbia ad insistere nella modificazione proposta all'ultimo capoverso dell'articolo sesto. Tale modificazione, in vero, non avrebbe più una sufficiente ragione di esistere in allora fosse trascorso un decennio, durante il quale i prodotti agricoli per lo innanzi eccezionalmente manchevoli e nulli avessero ripreso un normale andamento.

Egli fu appunto sotto un tale riguardo che la modificazione propositavi sarebbe resa obbligatoria limitatamente soltanto al periodo di cinque anni a datare dal giorno della pubblicazione della presente legge, trascorso il quale periodo di tempo la legge 24 gennaio 1864 riprenderebbe integralmente il vigore suo primitivo.

La vostra Commissione, o signori, nell'atto che riconosceva l'irrecusabilità della modificazione parziale all'articolo sesto, considerò in pari tempo che i motivi che a ciò la consigliavano nella applicazione alle provincie venete e di Mantova della legge 24 gennaio 1864, militavano, comunque forse in proporzioni minori, ai riguardi eziandio delle altre provincie d'Italia; e fu in forza di tale considerazione, e per rendere uniforme quanto più possibile in tutto il regno la legislazione, che la parziale modificazione all'articolo sesto della legge 24 gennaio 1864 viene proposta ai riguardi pure di tutte le altre provincie del regno.

La vostra Commissione avrebbe pure desiderato venisse tolta esplicitamente una possibile sorgente di facili litigi quale potrebbe esser quella che risulta dal dettato dello stesso articolo sesto della legge nel penultimo suo capoverso là dove si esprime: *Le prestazioni annue, quando non fossero dovute in danaro, ma in generi, si potranno affrancare con tanta rendita iscritta, quanta corrisponda alla stima pecuniaria di esse desunta dal prezzo di un decennio, secondo la mercuriale del luogo, ecc.* Egli è agevole il credere

che, non essendo stabilito a quale decennio debba ricorrersi per fissare il prezzo mercuriale, secondo il quale debba seguire la capitalizzazione, vi potrebbe essere lotta fra il direttario e chi volesse redimere l'annua sovvenzione, ciascuno dei quali si sentirebbe naturalmente inclinato, di fronte alla generalità dell'espressione di legge, a ricorrere a quel decennio che meglio possa tornare profittevole al proprio particolare interesse.

L'onorevole guardasigilli però e la Commissione, piuttostochè ricorrere ad una aggiunta, ritennero sufficiente a togliere ogni artificiosità di interpretazione e di dubbio, l'accennare colla presente che pel decennio di cui parla il penultimo capoverso dell'articolo sesto, deve intendersi, com'è naturale, l'ultimo decorso antecedentemente all'epoca in cui vuol compiersi la redenzione della nuova contribuzione.

A semplice amore di diligenza avvertesi che non si ritenne necessario di aggiungere dichiarazione qualsiasi all'articolo 16 inquantochè non potrebbe ragionevolmente sorgere il dubbio che le esenzioni dalle tasse, di cui parla l'articolo stesso, debbano essere in pieno vigore durante un anno a datare dal giorno in cui la legge 24 gennaio 1864 verrà estesa ed andrà in vigore nelle provincie venete. È sott'inteso finalmente, perchè conforme alla natura delle cose, che contemporaneamente alla promulgazione ed attivazione nelle nuove provincie della legge 24 gennaio 1864, avvenga pure la pubblicazione del regolamento relativo del 31 marzo 1864 con quelle modificazioni soltanto che la specialità delle circostanze potessero rendere indeclinabilmente necessarie.

RIGHI, *relatore.*

Articolo unico.

La legge del 24 gennaio 1864, n° 1636, sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni dovute ai corpi morali, è estesa alle provincie della Venezia e di Mantova.

Wlla dispoziçioni transitoria di detta legge viene aggiunto, a parà sommaria e tutto il regno, il seguente art. 29.

Per le affrancazioni, che avranno luogo in tutto l'anno 1871, il valore della decima e la quantità delle indette = annue prestazioni in natura, se emanate nei due ultimi rapporti dell'art. 6° della citata legge, saranno determinati e stabiliti sulla base del prezzo e della quantità media di un ventennio e comincerà dal 1871. al 1877. inclusivamente.

Del 1° gennaio 1872. in poi si avrà per base il decennio, come è disposto negli anzidetti rapporti. E tale decennio sarà comitato dal 1862. al 1871. inclusivamente.

Art. 1.

La legge del 24 gennaio 1864, numero 1636, sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni dovute ai corpi morali, è estesa alle provincie della Venezia e di Mantova colla modificazione di cui il seguente articolo secondo.

Art. 2.

All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1864 viene sostituito il seguente:

La rendita da cedersi a norma degli articoli 1 e 3, sarà uguale alla prestazione annua che il demanio o lo stabilimento di manomorta sarà nell'effettivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione.

Nei casi nei quali la proprietà e i frutti degli alberi sieno riservati al direttario, la rendita da cedersi sarà aumentata di quanto corrisponda al reddito delle piante da stabilirsi mediante perizia.

Le prestazioni annue, quando non fossero dovute in danaro, ma in generi, si potranno affrancare colla cessione di tanta rendita iscritta, quanta corrisponda alla stima pecuniaria di essa, desunta dal prezzo di un decennio secondo la mercuriale del luogo di pagamento o del mercato più vicino.

Ove non fosse determinata in modo fisso la qualità della prestazione in natura, sarà stabilita corrispondentemente alla quantità media pagata nell'ultimo ventennio.

Art. 3.

L'articolo 2 della presente legge avrà vigore soltanto per anni cinque, a datare dalla sua promulgazione, trascorsi i quali la legge del 24 gennaio 1864, e precisamente l'articolo 6 della stessa, riprenderanno interamente il primitivo loro vigore.

Art. 4.

Gli articoli 2 e 3 della presente legge avranno vigore indistintamente per tutte le provincie del regno.

Approvata nella seduta del 28. giugno 1867.

Pellati



Il Ministro Guardasigilli
 è incaricato di presentare al Parlamento il Progetto di
 Legge sulla estensione alle Province di Mantova e del-
 la Venezia, della legge 24^a Maggio 1864, N.º 1626, re-
 lativa all'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli,
 censi, decime, ed altre prestazioni dovute ai Corpi mora-
 li, e di sostenere la discussione.

Dato a Firenze addì 5^a Maggio 1864
 Firmato Vittorio Emanuele
 Controsegretario S. Cecchio

Per copia conforme
 Il Direttore Capo di Divisione

Januzzi